

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Monselice  
Piazza San Marco n° 1  
35043 – MONSELICE

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali  
Comune di Monselice  
Piazza San Marco n° 1  
35043 – MONSELICE

A Sua Eccellenza il Prefetto di Padova  
Dott.ssa Patrizia Impresa  
Piazza Antenore n° 3  
35121 – PADOVA

Al responsabile del  
Dipartimento Territorio – Sezione Urbanistica  
Della Regione Veneto  
Cannaregio, 99  
30121 - VENEZIA

e. pc.  
Al Sig. Presidente della  
di Padova  
Piazza Antenore n° 3  
35121 – PADOVA

Monselice, 3 maggio 2016

**Oggetto:** Delibera di Consiglio Comunale di Monselice N. 19 del 6-4-2016 “VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG/PI, AI SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R. N.11/2004 E S.M.I.”. **Osservazioni ed invito.**

Noi sottoscritti **Christianne Bergamin**, nata a Monselice il 7-4-1971 e residente a Pernumia, via Montisei 1 e **Francesco Miazzi**, nato a Boara Pisani il 30-8-1955 e residente in Monselice, via Palladio 14, per proprio conto e a nome del gruppo “**Nuova Monselice**”, vista la Delibera in Oggetto N. 16 del 6-4-2016, approvata dal Consiglio Comunale e pubblicata il 20-4-2016, rileviamo quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 11 del 23-4-2004 la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale, che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

- Il P.A.T. del Comune di Monselice è stato definitivamente approvato mediante Conferenza di servizi in data 17-8-2015 e ratificato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n° 133 del 6-11-2015, pubblicato nel BUR n° 110 del 20-11-2015.
- L'art. 48, comma 5-bis, della L.R. n° 11 del 23-4-2004, stabilisce che, a seguito dell'approvazione del primo PAT, il piano regolatore vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi (PI). Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 61/1985 costituiscono elaborati del PRG le norme di attuazione e il regolamento edilizio. Pertanto, con l'approvazione del PAT, detti elaborati, per le parti compatibili con il PAT, costituiscono la prima normativa del Piano degli interventi.
- Con la Delibera di Consiglio Comunale di Monselice N. 4 del 26-1-2016 sono state adottate, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n° 11/2004 e dell'art. 50 della L.R. n° 61/1985, due varianti parziali al PRG per la modifica di alcuni articoli delle sue Norme Tecniche di Attuazione e di alcuni articoli del Regolamento Edilizio Comunale.
- Da parte degli scriventi, in seguito alla pubblicazione della delibera di cui al punto precedente, è stata inviata in data 10-2-2016 un'osservazione al Sindaco, ai Consiglieri comunali, e per conoscenza al Presidente della Provincia, con la quale si segnalavano profili di illegittimità della stessa in quanto basata su presupposti normativi non conformi (inapplicabilità dell'art. 48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. dopo l'approvazione del primo PAT). Si chiedeva, pertanto l'annullamento della delibera.
- Con la Delibera di Consiglio Comunale di Monselice N. 19 del 6-4-2016, che contestualmente rimuove e riapprova l'atto della precedente delibera N.4 del 26/1/2016, sono state adottate, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 11/2004 le due varianti parziali al PRG per la modifica di alcuni articoli delle sue Norme Tecniche di Attuazione e di alcuni articoli del Regolamento Edilizio Comunale.

Si ritiene che questa delibera applichi in maniera scorretta l'art. 18 della L.R. n° 11/2004. La disposizione transitoria, indicata dall'art. 48 comma 5 bis, che stabilisce che deve intendersi quale "primo" piano degli Interventi il PRG vigente per le parti compatibili con il PAT, nasce dall'esigenza di evitare il blocco di tutta l'attività edilizia dei comuni che viene consentita qualora sia conforme alle previsioni sia del PRG vigente che del P.A.T.. Ma a questa fase transitoria deve seguire la redazione del Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell'art. 17.

Pertanto le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio devono essere contenute tra la normativa del Piano degli interventi (PI) da approvarsi secondo le procedure di cui all'art. 18 della L.R. n° 11/2004 e non come variante parziale al PRG.

Si ravvisa inoltre una incoerenza interna nel dispositivo della delibera in oggetto rappresentata dalla contestuale riapprovazione (punto 1.) e rimozione (punto 4.) della precedente deliberazione n.4 del 26/1/2016.

Per questi motivi, ad avviso degli scriventi, la Delibera n.19 adottata dal Consiglio Comunale presenta profili di palese illegittimità. **Conseguentemente se ne chiede l'annullamento ed una eventuale riproposizione rispettosa della norme di legge.**

Distinti saluti

**Christianne Bergamin e Francesco Miazzi**